

potrebbero essere soggette ad una netta decurtazione essendo calcolate non più sulla base del salario medio convenzionale, come pure previsto dal decreto legislativo n. 46 del 1997, ma sulla base di un salario reale di riallineamento notevolmente inferiore;

per dirimere la questione i sindacati CGIL, CISL e UIL e quelli di categoria FLAI CGIL, FISBA CISL e UILA UIL chiesero un incontro al Ministro del tesoro, incontro tenutosi lo scorso 16 dicembre 1997, presieduto dal dirigente generale dottor Daddi e alla presenza dell'Inps a conclusione del quale il Ministero chiese un brevissimo rinvio tecnico, si parlò addirittura di un ulteriore incontro prima del Natale, per definire la materia.

In quella stessa occasione i sindacati sostennero anche che, se non si fosse posto riparo, sarebbero stati costretti loro malgrado, per tutelare i giusti interessi dei lavoratori rappresentati, a dare disdetta di tutti i contratti di riallineamento fino a quel punto sottoscritti, interrompendo così un virtuoso tentativo di regolarizzazione del lavoro nel settore agricolo;

successivamente, il 20 gennaio 1998, i citati sindacati hanno inviato un ulteriore sollecito al Ministro ottenendo come unica risposta una convocazione della direzione generale previdenza del Ministero del lavoro, lo scorso 31 marzo: in quella sede da parte del Ministero e dell'Inps sono state ribadite le note posizioni;

nella stessa sede i sindacati hanno sollevato l'ulteriore problema, posto sempre dall'Inps, che con messaggio 10424 del 5 marzo 1998 che conferma le istruzioni della circolare n. 175 del 31 luglio 1997 nega le prestazioni di disoccupazione speciale agricola ai lavoratori dipendenti di cooperative agricole che siano anche soci delle stesse -:

cosa intenda fare per rimuovere le scorrette e pericolose posizioni assunte dai suoi uffici di concerto con la Direzione generale dell'Inps. (4-17521)

SUSINI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e gli affari regionali e della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

nel 1997 è stata definita e resa operante l'interpretazione dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 a favore degli *ex* combattenti, reduci e assimilati sancita definitivamente dal parere n. 376 del Consiglio di Stato, Commissione speciale pubblico impiego. Il Ministero della pubblica istruzione ha diramato la circolare n. 452 del 14 luglio 1997 per darne attuazione nell'ambito del proprio Ministero;

per effetto di dette disposizioni i beneficiari delle somme percepite in base alla legge n. 336 del 1970 a seguito dell'avanzamento di due anni di carriera stabilito dall'articolo 1 della predetta legge dovranno rimborsare tali somme attraverso il meccanismo del « riassorbimento »;

il conto delle somme da riassorbire viene computato dal gennaio 1993 decurtando così in modo significativo l'entità della pensione -:

quali iniziative intenda intraprendere per rimuovere una situazione in palese contrasto con gli articoli 36 e 38 della Costituzione e tale da creare notevoli disagi economici agli interessati attraverso un meccanismo intervenuto addirittura dopo 27 anni dalla concessione del beneficio.

(4-17522)

**Apposizione di una firma
ad una mozione.
(ex articolo 115, comma 3,
del Regolamento).**

La mozione Cardinale ed altri n. 1-00261, di sfiducia nei confronti dei Ministri

dell'interno e di grazia e giustizia, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 14 maggio 1998, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Volontè.

**Apposizione di una firma
ad una risoluzione in Commissione.**

La risoluzione in Commissione Anghinoni e Barral n. 7-00432, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 23

febbraio 1998, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Bosco.

**Ritiro di documenti
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

Domenico Izzo n. 5-04344 del 30 aprile 1998;

Boghetta n. 4-17429 del 14 maggio 1998.